

## PDL SU VIOLENZA SESSUALE: AL CENTRO IL CONSENSO LIBERO E ATTUALE. UN CAMBIAMENTO GIURIDICO E CULTURALE

L'Aula della Camera ha **approvato all'unanimità** la **proposta di legge** di modifica dell'articolo 609-bis del codice penale **in materia di violenza sessuale** e di libera manifestazione del consenso, a prima firma di Laura Boldrini del Partito Democratico.

L'iter che ha portato all'approvazione del provvedimento è stato segnato da un **confronto ampio, serio e costruttivo** tra tutte le forze politiche. Tutti i gruppi hanno lavorato all'interno della Commissione con la consapevolezza condivisa dell'urgenza sociale di intervenire per rafforzare il contrasto alla violenza sessuale e garantire una più efficace tutela della libertà e dell'autodeterminazione sessuale.

Come evidenziato in Aula dalla relatrice del Pd al provvedimento, **Michela Di Biase**, "i lavori della Commissione hanno potuto giovarsi di **un'istruttoria ricca, puntuale, plurale e molto approfondita**, con il coinvolgimento in sede di audizioni di esperti del settore, di magistrati, di operatori del diritto e anche - e me le faccia ringraziare qui - di tutte quelle realtà che quotidianamente si fanno carico e sostengono le donne in quei momenti drammatici in cui la loro vita è stata scossa dalla violenza". E sempre Di Biase ha affermato che "quella sulla modifica dell'articolo 609 bis del Codice Penale è davvero una svolta: non solo una riforma del codice, ma **una svolta culturale**".

La proposta di legge approvata dalla Camera **sostituisce integralmente l'articolo 609-bis** (violenza sessuale), segnando un **cambiamento significativo** nella disciplina positiva della violenza sessuale in Italia.

La nuova formulazione, infatti, **pone al centro la mancanza di consenso libero e attuale** della persona coinvolta, allineandosi in questo modo ai più recenti standard europei e internazionali, e alle numerose sentenze della Corte di cassazione, la quale ha ritenuto sussistere violenza sessuale non solo in riferimento alla condotta realizzata in presenza di una manifestazione del dissenso della vittima, ma anche in riferimento a quella posta in essere in assenza di consenso, non espresso, neppure tacitamente. La Corte ha avuto modo di precisare che tale consenso deve essere validamente prestato e deve permanere durante tutto l'arco di tempo in cui sono compiuti gli atti sessuali. Precisando inoltre, che mentre il consenso deve perdurare per l'intera durata del rapporto sessuale, il dissenso non deve essere espresso nell'arco dell'intera durata del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente la sua manifestazione anche soltanto iniziale.

*Il testo approvato separa la differenza tra violenza sessuale per costrizione e per induzione, individuando l'elemento caratterizzante della condotta nell'assenza di consenso, che diventa l'elemento cardine per distinguere una condotta lecita da una penalmente rilevante.*

*In particolare, il consenso deve essere libero e attuale, intendendosi per tale quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona, che deve rimanere tale e immutato per l'intero svolgersi dell'atto sessuale.*

*“Libero” e “attuale” sono i due termini centrali del provvedimento, e che definiscono il modo nel quale deve essere il consenso. Libertà nell'esprime il proprio consenso e attualità del consenso durante l'atto sessuale.*

*Questa modifica rappresenta, in primo luogo un passaggio culturale e giuridico fondamentale: si riconosce che la libertà sessuale è violata quando manca un consenso che sia libero e presente.*

*Del resto, già la Convenzione di Istanbul del 2011, recepita dall'Italia con la legge n.77 del 2013, stabiliva all'articolo 36 che il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona e deve essere valutato, tenendo conto della situazione e del contesto.*

*Il secondo comma conferma gli elementi che caratterizzano la violenza sessuale, ma viene inserito un ulteriore riferimento alla particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto, con l'obiettivo di ricoprendervi ulteriori condizioni soggettive, individuali, familiari e di contesto, che rendono la persona offesa vulnerabile alle richieste della gente.*

*Nel terzo comma, si conferma quanto già presente, ossia che per i casi di minore gravità, la pena possa essere diminuita fino ai due terzi.*

*La pena resta invariata, con la reclusione da 6 a 12 anni.*

*Nel sottolineare l'importanza del risultato raggiunto, Laura Boldrini, durante la dichiarazione di voto, ha ribadito che questo è stato possibile grazie alla leale collaborazione di tutte le forze politiche, affermando che “è stata importante l'interlocuzione su questo tema tra la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che voglio entrambe ringraziare, e decisivo è stato il confronto di merito tra le due relatrici, Michela Di Biase e Carolina Varchi, dal cui confronto è emerso il testo condiviso che è stato approvato con il voto unanime della Commissione giustizia. Ci tengo a rivolgere un apprezzamento per il lavoro svolto alla capogruppo Chiara Braga, che ha sostenuto questa proposta di legge, e alla nostra relatrice Michela Di Biase. È stato un lavoro di squadra tra donne, donne di diverso orientamento politico, una collaborazione che fa bene al Paese, perché quando c'è da combattere la violenza contro le donne essere avversarie non conta più. Unite si va dritte alla metà, questo è il punto: unite e dritte alla metà. (...) Concludo dicendo che questo passaggio lo dobbiamo a tutte quelle donne che, non essendo state in grado di reagire all'aggressione sessuale, non sono state credute e, quindi, non hanno avuto giustizia. Questo non deve più accadere”.*

*La capogruppo Chiara Braga ha dichiarato che “ci sono voluti anni, sentenze, richiami e convenzioni, ma soprattutto tanto dolore e sofferenze per arrivare alla legge che oggi abbiamo approvato in prima lettura alla Camera per introdurre nel nostro ordinamento il consenso libero e attuale, un elemento essenziale per dire che **in ogni momento una donna può sentire di essere costretta a un rapporto sessuale e quindi opporre il suo rifiuto** e sottrarsi. Non ci sono scuse e non ci sono attenuanti – un abbigliamento, un rapporto precedente, uno stato di alterazione... – **solo sì significa sì: quando non c'è consenso, è violenza.** È un risultato importante che allinea l'Italia ad altri paesi europei, frutto di un confronto tra tutte le forze politiche che hanno trovato un punto di incontro in una proposta di legge del partito democratico. Tutti hanno dato una mano per raggiungere il risultato perché la libertà delle donne, la tutela dei loro diritti, segna il grado di civiltà del paese e fa crescere tutta la società”.*

*La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha parlato di una piccola grande rivoluzione, dichiarando che “oggi in Parlamento è stata approvata all'unanimità una nostra proposta di legge sul libero consenso che finalmente sancisce che **ogni atto sessuale senza consenso è una violenza.** È stato un lavoro di squadra anche con un contatto mio con la presidente Meloni. Anche dall'opposizione possiamo fare piccole grandi rivoluzioni come quella di oggi. È un cambio di passo: non basta che manchi un esplicito dissenso, soltanto sì è sì e il no è no”.*

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso" [AC1693](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

*Assegnazione alla II Commissione Giustizia.*

## **QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE**

**Il delitto di violenza sessuale è disciplinato dall'articolo 609-bis** del codice penale, disposizione introdotta nel codice **dalla legge n. 66/1996**, che ha unificato in una sola figura criminosa alcune fattispecie precedentemente distinte (violenza carnale, congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, atti di libidine violenti), collocate nell'ambito «dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume» (libro II, titolo IX).

L'art. 609-bis, così come i successivi articoli introdotti dalla medesima legge (da 609-ter a 609-decies), si colloca invece nel titolo XII, inerente i **reati contro la persona**, e in particolare nel capo II, relativo ai **delitti contro la libertà individuale**.

La scelta sistematica del legislatore è frutto di un **radicale cambiamento nell'approccio alla violenza sessuale**, sottintendendo l'intenzione di **tutelare la libertà sessuale** non più come **un valore pertinente** alla morale pubblica, bensì **all'essere umano** in quanto tale e alla sua sfera di libertà personale.

**La condotta tipica del reato** può consistere:

- nella costrizione a compiere o a subire atti sessuali, facendo uso di violenza, minaccia o abuso di autorità;
- nell'induzione a compiere o a subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ovvero traendo in errore la persona offesa facendo sostituire il colpevole ad altra persona.

**Nel caso della costrizione deve sussistere uno dei tre elementi** indicati: la violenza, la minaccia o l'abuso di autorità.

**La giurisprudenza di legittimità ne ha dato un'interpretazione estensiva**, in particolare per quello che riguarda **la violenza**, che ricomprende qualunque forma di coartazione desumibile dalle circostanze di fatto, anche non necessariamente legata all'estrinsecazione della forza fisica da parte dell'agente; **e l'abuso di autorità** non più limitato, come in precedenza, al pubblico ufficiale, all'incaricato di un pubblico servizio o all'esercente di un servizio di pubblica necessità, ma imputabile a qualsiasi persona dotata di potere autoritativo su altri (la Suprema Corte ha affermato che l'espressione "**abuso di autorità**" **ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico**, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali, ravvisabile anche nel caso di un datore di lavoro nei confronti di una dipendente, n. 49990/2014, o del responsabile di un centro di accoglienza, n. 2681/2012).

**La minaccia si estrinseca** in una violenza morale che colpisce la sfera psichica dell'offeso tanto che, a differenza della violenza, che deve essere necessariamente esercitata sulla persona offesa dal reato, il male minacciato può riguardare anche persone diverse dalla vittima. Rientra inoltre nella nozione di minaccia la prospettazione, da parte del soggetto agente, di esercitare un diritto quando essa sia finalizzata al conseguimento dell'ulteriore vantaggio di tipo sessuale, ottenendosi per tale via un profitto ingiusto e contra ius (n. 37251/2008).

In una recente pronuncia, la **Corte ha affermato che** ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-bis c.p. **non si richiede che "la violenza sia tale da annullare la volontà** del soggetto passivo, **ma che tale volontà risulti coartata** dalla condotta dell'agente", "né è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta" (n. 4199/2024).

**Nel caso dell'induzione**, è invece necessario verificare che si sia in presenza di una delle due circostanze indicate dalla legge, ovvero **l'abuso delle condizioni di inferiorità fisica**

**o psichica** della persona offesa al momento del fatto **o l'induzione in errore** della persona offesa essendosi il colpevole sostituitosi ad altra persona.

La cornice edittale originariamente prevista dalla **legge 66/1996 andava da un minimo di 5 fino ad un massimo di 10 anni di reclusione**, rispettivamente **aumentati a 6 e a 12 anni dalla legge n. 69/2019 (codice rosso)**.

Data l'ampio numero di fattispecie che possono ricadere nell'ambito applicativo della norma, il legislatore ha previsto, al terzo comma, **una attenuante applicabile ai casi meno gravi**, che determina una **diminuzione della pena di non oltre i due terzi**.

**Numerose sono le circostanze aggravanti** enumerate dall'art. 609-ter, che comportano l'aumento della pena fino a un terzo.

## IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Il testo della proposta di legge è quello risultante dall'approvazione, in sede referente, di un **emendamento delle relatrici**, che ha **interamente sostituito il testo** della proposta di legge adottata come testo **base in Commissione**, del quale viene comunque mantenuto, quale **elemento centrale, il consenso**, anche se declinato in una diversa forma.

La proposta di legge consta di un **unico articolo**, che **riscrive integralmente l'art. 609- bis del codice penale**, pur mantenendone di fatto inalterati alcuni aspetti.

**Il nuovo art. 609-bis si compone di tre commi:**

- **nel primo viene introdotta la nozione di consenso**, in linea con le statuzioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell'attualità del medesimo. **Il consenso diviene dunque l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie**: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso **libero e attuale** della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale. Il primo comma individua **inoltre tre diverse possibili condotte** che se poste in essere in assenza del consenso libero e attuale della persona **integrano la fattispecie** delittuosa, ovvero: il **compiere** atti sessuali su un'altra persona; il **far compiere** atti sessuali ad un'altra persona; il **far subire** atti sessuali ad un'altra persona. Per quanto riguarda la cornice edittale, essa viene **mantenuta tra un minimo di 6 anni ed un massimo di 12 anni** di reclusione come nella disposizione vigente
- **il secondo comma ripropone** invece, con lievi modifiche, **le due fattispecie** che attualmente **integrano il delitto di violenza sessuale**: la violenza sessuale **per costrizione**; la violenza sessuale **per induzione**. La prima fattispecie si verifica ogni qualvolta il soggetto agente costringa taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità. La seconda fattispecie può invece verificarsi per abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto; per inganno, essendosi il soggetto agente sostituito ad altra persona. Entrambe le fattispecie sono punite con

la **medesima pena** irrogabile nelle ipotesi di cui al primo comma, ovvero con la reclusione **dai 6 ai 12 anni**.

- **Il terzo comma mantiene**, infine, per i casi di minore gravità, **la circostanza attenuante** ad effetto speciale già prevista dalla norma vigente, che comporta la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi.